



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 231
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OPPOSIZIONE ART. 183, 5 COMMA DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE, PROMOSSA DAI CONSIGLIERI ZANONI ALESSIO, BERTOLDI GABRIELE, GATTI LUCIA, CHIZZOLA TIZIANO E MOSANER ADALBERTO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DI DATA 29.06.2021.

L'anno duemilaventuno, addì cinque del mese di ottobre (05-10-2021), alle ore 11:00 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
SALIZZONI SILVIO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 765 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Con deliberazione n. 47 di data 29 giugno 2021, il Consiglio comunale ha approvato la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2021-2023; tale deliberazione è stata pubblicata in data 2 luglio per dieci giorni consecutivi fino al 12 luglio 2021.

Avverso tale deliberazione è stata presentata in data 12 luglio 2021 sub. nr. 25750, da parte dei consiglieri Zanoni Alessio, Bertoldi Gabriele, Gatti Lucia, Chizzola Tiziano e Mosaner Adalberto, opposizione ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. n. 2/2018; gli stessi hanno chiesto l'annullamento della deliberazione sopra citata.

Le motivazioni dell'opposizione attengono alle seguenti circostanze:

- in data 23.06.2021 si è proceduto a convocare il Consiglio Comunale per i giorni 29 e 30 giugno 2021 e a depositare gli atti relativi all'ordine del giorno, che al punto n. 2 prevedeva "Approvazione della variazione n. 1 del bilancio di previsione 2021-2023";
- in data 28.06.2021 sub prot. n. 23690 sono pervenute n. 15 proposte di emendamenti a firma dei consiglieri Bertoldi, Zanoni, Chizzola, Gatti Lucia e Mosaner;
- in data 29.06.2021 sub prot.n. 23826 il Responsabile del Servizio Finanziario, a seguito dell'esame degli emendamenti effettuato dal punto di vista tecnico e contabile, si è espresso negativamente sugli stessi, riscontrando la non rispondenza alla normativa contabile, nonché la presenza di errori e incongruità tali da rendere gli stessi non ammissibili;
- nel corso della seduta del 29.06.2021, il Presidente del Consiglio comunale, al momento della trattazione della deliberazione di approvazione della variazione di bilancio, ha comunicato che in data 28.06.2021 sono pervenuti n. 15 emendamenti a firma dei consiglieri Bertoldi, Zanoni, Chizzola, Gatti Lucia e Mosaner; a seguito dell'esame degli stessi effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario dal punto di vista tecnico e contabile, come compiutamente descritto nel parere del 29.06.2021 prot. 23286, gli stessi sono stati considerati non ammissibili.

I consiglieri, nell'opposizione alla deliberazione consiliare n. 47/2021, asseriscono in sintesi che la dichiarazione di non ammissibilità degli emendamenti, basata sul parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e la mancata acquisizione del parere preventivo della Commissione consiliare speciale per emergenza da Covid 19, abbiano inficiato la legittimità della deliberazione e costituito una violazione delle loro prerogative di consiglieri comunali.

Il Segretario Generale Reggente ha svolto l'istruttoria in ordine alla predetta opposizione, formulando le seguenti considerazioni.

L'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, prevede la possibilità per ogni cittadino di presentare opposizione alla Giunta, avverso tutte le deliberazioni, entro il termine di dieci giorni di pubblicazione delle medesime. Trattasi di legittimazione, quella prevista dalla norma citata, spettante a tutti i cittadini, ad impugnare innanzi alla Giunta comunale tutte le deliberazioni, consiliari e giuntali, a prescindere dalla dimostrazione di un interesse attuale e concreto dell'opponente.

L'opposizione alla deliberazione consiliare n. 47/2021 non è stata presentata da cittadini, ma da cinque consiglieri comunali, componenti quindi dell'organo che ha adottato la deliberazione.

In relazione alla possibilità di presentare opposizione da parte di consiglieri comunali la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige Ripartizione II degli Enti locali - previdenza e competenze ordinamentali - in data 20.11.2008 si è espressa in termini negativi circa la possibilità di consiglieri ed assessori di presentare l'opposizione, argomentando a partire dalle pronunce giurisdizionali secondo le quali la legittimazione attiva degli assessori e consiglieri comunali è attivabile esclusivamente per tutelare il complesso dei diritti e delle prerogative attinenti all'esercizio del mandato e quindi il cosiddetto *jus ad officium*. Il medesimo ufficio della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige Ripartizione II degli Enti locali, in data 28 agosto 2018 in riferimento ad analogo quesito posto da una Amministrazione Comunale circa possibilità per i consiglieri e assessori comunali di presentare opposizione agli atti deliberativi degli organi cui fanno parte, ed a conferma del citato parere di data 20.11.2008, si esprime negativamente circa l'ammissibilità dell'istituto dell'opposizione, se non laddove siano violati i diritti correlati all'esercizio *munus publicum* da parte dei consiglieri. L'opposizione infatti non è citata tra gli strumenti a disposizione dei consiglieri comunali per esercitare il mandato elettivo (art. 52 CEL).

Quanto espresso dagli uffici della Regione Trentino – Alto Adige è opinione consolidata della giurisprudenza, che in plurime pronunce ha sancito il principio per cui i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso Ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive.

Giova a tale proposito richiamare la sentenza di data 7 luglio 2014 n. 3446 del Consiglio di Stato, Sez. V, che riporta: *“La legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell'organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all'organo di cui fa parte.”*

L'impugnativa da parte dei consiglieri avverso deliberazioni del consiglio può quindi ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello *jus ad officium*.

Nell'opposizione i consiglieri asseriscono che la dichiarazione di non ammissibilità degli emendamenti ha costituito una lesione delle loro prerogative, ma tale assunto non può essere condiviso per le seguenti ragioni:

- le proposte di emendamenti, pervenute nel rispetto dei termini fissati dall'art. 26 bis del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, in quanto incidenti sul

profilo tecnico e contabile della proposta di deliberazione, sono state esaminate sotto questo profilo dal funzionario competente in materia, cioè dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale in data 29 giugno 2021 sub prot. n. 23826 ha reso in merito un articolato ed analitico parere. Nello stesso si precisa che *“gli emendamenti presentati ed assunti al protocollo comunale in data 28/06/2021 al n. 23690 sono stati esaminati dal punto di vista tecnico e soprattutto contabile. In particolare è stata verificata la rispondenza degli stessi alla normativa contabile prevista dal D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 118/2011, nonché ai principi contabili armonizzati. E’ stata inoltre verificata la coerenza con le disposizioni previste dal regolamento di contabilità comunale ed il rispetto degli equilibri di bilancio”*.

Da tale esame è emerso che nessuna delle proposte di emendamento è stata formulata correttamente dal punto di vista tecnico e contabile e poteva quindi proseguire l’iter di valutazione da parte del Collegio dei revisori dei conti prima e del Consiglio comunale poi.

Il parere del Responsabile del Servizio Finanziario sopra citato, rileva preliminarmente che la presentazione di emendamenti con le modalità previste dall’art. 26 bis del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale è in contrasto con quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento di Contabilità in materia di variazioni al bilancio di previsione. Gli emendamenti sono stati tuttavia compiutamente e singolarmente valutati ed il rilievo di cui sopra non ha in alcun modo inciso sulle valutazioni di ammissibilità degli emendamenti.

Non c’è stato quindi alcun *vulnus* delle prerogative consiliari, dato che i consiglieri hanno potuto liberamente presentare gli emendamenti e che gli stessi sono stati compiutamente esaminati dal punto di vista della regolarità tecnica e contabile, come emerge dal precitato parere del Responsabile del Servizio Finanziario; il fatto che tale parere abbia avuto esito negativo non costituisce alcuna lesione della sfera giuridica dei consiglieri proponenti, ma ha solo l’effetto di rendere gli emendamenti non ammissibili in quanto contabilmente e tecnicamente scorretti.

- Anche l’assunto che la deliberazione n. 47 di data 29.06.2021 ad oggetto *“Approvazione variazione n. 1 al bilancio di previsione 2021-2023”* avrebbe dovuto essere sottoposta a parere preventivo della Commissione consiliare speciale per emergenza da Covid 19, istituita con deliberazione consiliare n. 5 di data 16.11.2020, non ha valore ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione da parte dei consiglieri comunali. A tale commissione infatti, in forza delle deliberazione istitutiva, sono stati assegnati i seguenti compiti:
 - analizzare ogni situazione relativa all’andamento dell’emergenza causata dalla pandemia sul territorio comunale, anche mediante appositi incontri con i referenti dei soggetti istituzionali interessati dalla gestione della stessa;
 - riferire periodicamente al Consiglio Comunale mediante apposite relazioni, che verranno illustrate dal Presidente della Commissione;
 - la Commissione ha funzione meramente consultiva e può formulare proposte conseguenti all’esito delle analisi condotte, senza effetti vincolanti per il Consiglio comunale per quelle che saranno le sue definitive determinazioni.

Si evidenzia che in nessuno dei compiti sopra indicati si rinviene la materia delle variazioni di bilancio e che la deliberazione n. 47/2021 ha tale contenuto, posto che con la stessa sono stati disposti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per spese correnti e per spese in conto capitale, la destinazione dei proventi da oneri di

urbanizzazione e permessi a costruire, la modifica e l'adeguamento del DUP 2021-2023, la modifica ed integrazione del Programma Generale delle Opere Pubbliche e la riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Comunque, anche assumendo che vi sia stata la mancata assunzione di un parere obbligatoriamente previsto (il che non è), questo si tradurrebbe in un vizio della procedura di adozione della deliberazione, ma non in una lesione della sfera soggettiva dei consiglieri opposenti.

Per quanto sopra, tenuto conto che i motivi esposti non appaiono in alcun modo attinenti a violazione di diritti correlati all'esercizio del *munus publicum* da parte dei consiglieri comunali, ma sono formulati con riferimento a supposte violazioni di forma o di sostanza nell'adozione della deliberazione consiliare n. 47/2021, che avrebbero attinenza, se effettivamente accertate, alla legittimità di tale deliberazione, ma non alla lesione dello *ius ad officium* dei consiglieri comunali, si ritiene che l'opposizione proposta dai consiglieri Zanoni Alessio, Bertoldi Gabriele, Gatti Lucia, Chizzola Tiziano e Mosaner Adalberto, sia da dichiarare inammissibile per le ragioni sopra evidenziate.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Ritenuto che, per quanto evidenziato in premessa e tenuto conto che i motivi esposti non appaiono attinenti a violazione di diritti correlati all'esercizio del *munus publicum* da parte dei consiglieri ma sono formulati con riferimento a supposte violazioni di forma o di sostanza nell'adozione della deliberazione consiliare n. 47/2021, che avrebbero attinenza, se effettivamente accertate, alla legittimità di tale deliberazione, ma non alla lesione dello *ius ad officium* dei consiglieri comunali, si ritiene che l'opposizione proposta dai consiglieri Zanoni, Bertoldi, Gatti Lucia, Chizzola e Mosaner sia da dichiarare inammissibile per le ragioni sopra evidenziate.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito del Sindaco;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile, per le ragioni esposte in premessa ed alle quali si rinvia, l'opposizione ex art. 183, 5 comma del CEL presentato dai consiglieri Alessio Zanoni, Bertoldi Gabriele, Gatti Lucia, Chizzola Tiziano e Mosaner Adalberto alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 di data 29.06.2021;
2. di disporre che la presente decisione venga comunicata ai ricorrenti;
3. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine di effettuare le comunicazioni di legge nei termini di conclusione del procedimento.

s.

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- iter pubblicazione ed esecutività.